

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 65/AV1 DEL 01/02/2016**

Oggetto: Sig.ra M. C. - L. 104/92 Concessione permessi retribuiti.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001, relativi agli atti e ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A., nonché i loro compiti e poteri;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005, recante "Decentramento Amministrativo - regolamentazione provvisoria, prorogata con determina n. 254/ASUR DG del 27/04/2006.

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 1 di Fano n. 75 del 01/02/2013, relativa alle deleghe delle funzioni ai dirigenti della Area Vasta medesima sulla base degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di concedere alla dipendente Sig.ra M. C. i tre giorni mensili di permessi retribuiti, previsti dalla Legge 104/92 a decorrere dal 30/12/2015, data del protocollo della relativa istanza;
2. di attribuire per i suddetti tre giorni mensili di permessi retribuiti l'intero trattamento economico;

3. di precisare che, per quanto concerne l'aspetto previdenziale, il suddetto periodo di astensione dal lavoro viene computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione ai sensi dell'art. 33 c. 3 Legge 104/92, così come integrato dall'art. 19 della Legge 53/2000;
4. di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all'interessato e al Dirigente Responsabile della U.O. di appartenenza;
5. di precisare che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi, restando a carico del dipendente l'obbligo di segnalare le eventuali intervenute variazioni;
6. di dichiarare che la concessione dei suddetti permessi non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Area Vasta 1;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Paolo Pierella

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione Risorse Umane)**

q Normativa di riferimento

L. 104/92 art. 33 - L. 53/2000 - D.Lgs. 151/2001.

q Motivazione:

Vista la domanda presentata dalla dipendente Sig.ra M. C., come da allegato;

Accertato il diritto della dipendente Sig.ra M. C. a fruire dei permessi richiesti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.104/92 il quale testualmente recita: "omissis... A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque

anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa...”;

Considerato che il D.L. 27/08/1993 n. 324, convertito in L. 27/10/1993 n. 423, modificato dal D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in L. 114/2014, al comma 2 dell'art. 2 testualmente recita:“Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'unita' sanitaria locale da cui e' assistito l'interessato”;

Considerato che il comma 3 del già citato art. 2 del D.L. 27/08/1993 n. 324 convertito in L. 27/10/1993 n. 423, testualmente recita:“L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione” e la dipendente Sig.ra M.C. si impegna a inoltrare a questo ufficio il verbale definitivo rilasciato dalla Commissione Medico Legale competente;

Considerato che, qualora la Commissione Medico Legale competente, non dovesse approvare nel verbale L. 104/92 la dichiarazione di condizione di gravità dell'assistito, i permessi già fruiti saranno computati in ferie;

q Esito dell'istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

1. di concedere alla dipendente Sig.ra M. C. i tre giorni mensili di permessi retribuiti, previsti dalla Legge 104/92 a decorrere dal 30/12/2015;
2. di attribuire per i suddetti tre giorni mensili di permessi retribuiti l'intero trattamento economico;
3. di precisare che, per quanto concerne l'aspetto previdenziale, il suddetto periodo di astensione dal lavoro viene computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione ai sensi dell'art. 33 c. 3 Legge 104/92, così come integrato dall'art. 19 della Legge 53/2000;
4. di stabilire che della presente disposizione sia data comunicazione all'interessato e al Dirigente Responsabile della U.O. di appartenenza;

5. di precisare che il mantenimento del diritto ai predetti permessi è subordinato al permanere delle condizioni in base alle quali sono concessi, restando a carico del dipendente l'obbligo di segnalare le eventuali intervenute variazioni;
6. di dichiarare che la concessione dei suddetti permessi non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Area Vasta 1;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013.;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.

Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

L'Istruttore del Procedimento

Alessandra Fabbri

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Paolo Pierella

La presente determina consta di n. 25 pagine di cui n. 20 di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Si allega la seguente documentazione, disponibile solo in formato cartaceo, per motivi di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, presso l'ufficio competente:

1. Domanda del dipendente;
2. Certificato di handicap permanente in situazione di gravità;
3. Relazione tecnico-amministrativa.